

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2441

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTINI, FARIGU, PIRO, LA GLORIA, LANDI**

Norme in materia di permessi retribuiti per i dirigenti dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali che hanno la rappresentanza e la tutela delle persone subnormali

*Presentata il 23 marzo 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira sostanzialmente ad estendere la normativa sui permessi sindacali retribuiti ai dirigenti nazionali ed ai presidenti provinciali dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS).

Da quanto previsto dallo statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) dalle norme sugli impiegati civili dello Stato (legge 18 marzo 1968, n. 249) e dalle norme sul riordinamento degli enti parastatali (legge 20 marzo 1975, n. 70) per quanto concerne lo svolgimento delle attività di rappresentanza e di tutela di

gruppi sociali meritevoli di una particolare rilevanza sociale, deriva che occorre giustificare e retribuire un certo numero di assenze dal lavoro che occorre per l'espletamento dell'incarico associativo.

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti non possono ragionevolmente occuparsi delle persone subnormali, anche tenendo conto che il principio di debolezza sociale riconosciuto ai subnormali è, a maggior ragione, evidente e, si potrebbe dire, ancora più meritevole di essere accompagnato e sostenuto.

Quanto all'aspetto dell'estensione dei permessi retribuiti ai soli dirigenti nazionali e presidenti provinciali dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli e adulti subnormali, si sottolinea la particolare misura e ragionevolezza della previsione proprio in rapporto a quello specifico patrimonio di rappresentanza e tutela che è tipico delle associazioni in parola. Al riguardo si osserva che il meccanismo previsto dalla presente proposta di legge, basato, da un lato, sulla determinazione da parte del Ministro dell'interno del numero massimo per ciascuna associazione di beneficiari dei permessi retribuiti e, dall'altro, sull'individuazione annuale de-

gli stessi a cura delle associazioni di appartenenza, garantisce le opportune energie e la necessaria trasparenza nel corretto esercizio delle attività in materia.

La proposta di legge non prevede oneri a carico dello Stato e, considerando statisticamente lo stato del collocamento nel mondo del lavoro dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti, non rappresenta neppure una significativa perdita di efficienza degli enti interessati sia per il numero modesto dei permessi, sia per il preavviso concesso, sia per la prevalente utilizzazione dei lavoratori subnormali in mansioni a cui sono addetti contemporaneamente altri lavoratori.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I dirigenti nazionali e i presidenti regionali e provinciali dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS) che hanno la rappresentanza e la tutela degli interessi materiali e morali dei subnormali, qualora siano lavoratori dipendenti da soggetti pubblici o privati, hanno diritto a permessi retribuiti per presenziare alle riunioni degli organi collegiali dell'associazione di cui facciano parte o per l'espletamento della attività associativa. Tali permessi non possono eccedere la durata di sessanta giorni lavorativi nell'anno solare.

2. La richiesta dei permessi retribuiti di cui al comma 1 con l'indicazione del tempo per cui si richiede il permesso, è inoltrata al datore di lavoro competente dall'associazione, con un preavviso di dieci giorni sulle date indicate.

## ART. 2.

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, tenuto conto dei rispettivi statuti, il numero massimo delle persone destinate a fruire dei permessi retribuiti di cui all'articolo 1.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'ANFFAS comunica al Ministero dell'interno l'elenco nominativo dei propri dirigenti nazionali e dei presidenti regionali e provinciali in posizione dipendente.

3. Copia dell'elenco nominativo di cui al comma 2 è inviata, a cura dell'ANFFAS, ai datori di lavoro.